

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università	
Servizio programmazione e gestione interventi formativi	lavoro@certregione.fvg.it formazione@regione.fvg.it tel + 39 040 3775298 fax + 39 040 3775092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 3002/LAVFORU del 27/04/2016

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
- Programma Operativo 2014/2020.

“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015” approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive
modifiche e integrazioni.

Programma specifico n. 33/15: Sperimentazione di modalità di apprendimento
a distanza sul modello MOOC – *Massive Open Online Courses*.

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e
successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla
articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

Vista la legge regionale (L.R.) 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l'articolo 52 che
autorizza l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale
e gli altri interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale
Europeo;

Visto il DPR n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva il “Regolamento concernente
modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi
di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76,” di seguito
Regolamento, che ha abrogato il precedente regolamento emanato con DPR n. 87/Pres. Del
29/04/2010 che a sua volta ha abrogato il regolamento emanato con DPR n. 9 gennaio 2008 n.
7/Pres.;

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 – della Regione Friuli
Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e
integrazioni con la quale è stato approvato il documento “Pianificazione periodica delle

operazioni – PPO – Annualità 2015”, di seguito PPO 2015, che prevede, fra l'altro, la realizzazione del programma specifico n. 33/15: Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – *Massive Open Online Courses*, a valere sull'asse 3 – Istruzione e formazione del Programma Operativo;

Visto il decreto n.° 2103/LAVFORU del 04/04/2016 con il quale è stato emanato l'avviso finalizzato all'attuazione del richiamato programma specifico n. 33/15;

Preso atto della necessità di provvedere alla rettifica del testo presente al paragrafo 11 dell'avviso richiamato, per porre rimedio a un errore materiale;

Decreta

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, l'Avviso emanato con decreto n.° 2103/LAVFORU/2016 è rettificato come segue:
 - a) al paragrafo 11, capoverso 8, dopo la parola “previsti”, è aggiunta la frase “,da consegnare entro il primo giorno non festivo successivo a quello dell'invio tramite posta certificata (PEC) alla segreteria del Servizio (Trieste, via San Francesco 37, quarto piano, stanza 419”;
 - b) al paragrafo 11, il capoverso 10, erroneamente contrassegnato dal numero 6, recante il testo “nessun documento cartaceo deve essere presentato in questa fase”, è soppresso.
2. E' approvato l'allegato A) parte integrante del presente provvedimento che costituisce il testo coordinato dell'Avviso.
3. Il presente provvedimento e l'allegato A) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Ileana Ferfaglia
firmato digitalmente



Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università
Servizio programmazione e gestione interventi formativi

**Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione
Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia
Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Asse 3 – Istruzione e Formazione**

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015

***Programma specifico n. 33/15 – Sperimentazione di
modalità di apprendimento a distanza sul modello
MOOC – Massive Open Online Courses***

**AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI
UN'OPERAZIONE**



TESTO COORDINATO

Trieste, aprile 2016

INDICE

1. Finalità dell'azione regionale	pag. 3
2. Quadro normativo e contesto di riferimento	pag. 3
3. Dati relativi all'attuazione della programmazione	pag. 4
4. Disciplina di riferimento	pag. 5
5. Soggetti ammessi alla presentazione dell'operazione (Soggetti proponenti)	pag. 6
6. Soggetti ammessi alla realizzazione dell'operazione (Soggetti attuatori)	pag. 6
7. Destinatari dell'operazione	pag. 6
8. Risorse finanziarie	pag. 6
9. I contenuti dell'operazione	pag. 6
10. Gestione finanziaria	pag. 9
11. Termini e modalità per la presentazione dell'operazione	pag. 10
12. Affidamento di parte delle attività a terzi	pag. 11
13. Selezione e approvazione dell'operazione	pag. 11
14. Flussi finanziari	pag. 14
15. Informazione e pubblicità	pag. 15
16. Modalità Tempi di realizzazione dell'operazione	pag. 15
17. Documentazione attestante l'avvenuta effettiva realizzazione dell'operazione.	
Rendicontazione	pag. 16
18. Controllo e monitoraggio	pag. 16
19. Chiusura del procedimento	pag. 16
Allegato A)	pag. 17

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE

Il documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015", di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, prevede la realizzazione del programma specifico n. 33/15 "Sperimentazione di apprendimento a distanza traendo spunto dal modello MOOC – Massive Open Online Courses" al fine di favorire la partecipazione ampia e diffusa delle persone, con modalità di accesso semplici, flessibili e interattive relativamente a temi predeterminati e sviluppati su apposite piattaforme tecnologiche.

In attuazione del presente avviso, i soggetti aventi titolo possono presentare un'operazione finalizzata all'attuazione del programma specifico 33/15.

A seguito della procedura di selezione prevista dal presente avviso, l'operazione che occupa il primo posto della graduatoria accede al finanziamento previsto.

Per le modalità di attuazione previste, l'attuazione dell'operazione costituisce strumento utile e sensibile ai fini della lotta al *digital divide*.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Le presenti direttive sono adottate con riferimento al seguente quadro normativo:

- REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 215/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 821/2014 DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1011/2014 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/207 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a

un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 480/2014 DELLA COMMISSIONE del 3.3.2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - l'Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
 - Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito denominato POR;
 - Legge regionale n. 76 del 16 novembre 1982 “Ordinamento della formazione professionale”;
 - Legge regionale n. 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
 - Regolamento concernente modalità e criteri per l'attuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, emanato con D.P.Reg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito denominato Regolamento;
 - documento concernente “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo”, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato Linee guida;
 - Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, di seguito PPO 2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni;
 - Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La struttura attuatrice del programma specifico è il Servizio programmazione e gestione interventi formativi, di seguito Servizio della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; referente del programma specifico è la Posizione organizzativa Programmazione.

3. DATI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE

1. Le operazioni formative si collocano all'interno del quadro programmatico del POR nel seguente modo:
 - a) **Asse:** 3 – Istruzione e formazione
 - b) **Priorità d'investimento:** 10. iii) Rafforzare la parità di accesso alla formazione permanente per tutte le età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornare le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovere percorsi di apprendimento flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite..
 - c) **Obiettivo specifico:** 10.4 Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo.
 - d) **Azione:** 10.4.2 Azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di microimprese, i soci di

cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le direttrici di sviluppo economico dei territori.

- e) **Forma di finanziamento:** 01 – Sovvenzione a fondo perduto
- f) **Meccanismi territoriali di attuazione:** 07 – Non pertinente
- g) **Dimensione tematica secondaria del FSE:** 08 – Non pertinente
- h) **Tipo di territorio:** 07 – Non pertinente
- i) **Tipo d'aiuto:** Nessun regime di aiuto
- j) **Classificazione della modalità formativa:**

Macro categoria	Classe	Codice	Descrizione modalità
Istruzione e formazione non formale	Corsi	2.2.3	Corsi condotti attraverso la formazione aperta e a distanza

- k) **Indicatori di risultato comuni:**

ID	Indicatore	Categoria di Regione	Unità di misura dell'indicatore	Indicatore comune di output usato come base per la definizione dell'obiettivo
CR 03	Partecipanti che ottengono un attestato di frequenza alla fine della loro partecipazione all'intervento	Regioni più sviluppate	%	Lavoratori, compresi gli autonomi

- l) **Indicatori di output:**

ID	Indicatore	Unità di misura	Fondo	Categoria di regioni (se pertinente)
CO 01	Disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 05	Lavoratori, compresi gli autonomi	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 09	Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 10	Titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate
CO 11	Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)	Numero	FSE	Regioni più sviluppate

4. DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

- Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente avviso, l'operazione si realizza nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento, dalle Linee guida.
- L'applicazione del Regolamento e delle Linee guida avviene nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014/2020, tenuto conto

dell'avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti nei richiamati provvedimenti e la normativa comunitaria citata al paragrafo 2.

3. La gestione finanziaria dell'operazione avviene secondo la modalità a costi reali.

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL'OPERAZIONE (SOGGETTI PROPONENTI)

1. L'operazione è presentata da soggetti pubblici non territoriali o privati aventi tra i propri fini statuari la formazione professionale. Il mancato possesso di tali requisiti è causa di **non ammissibilità generale dell'operazione alla valutazione**.
2. I soggetti proponenti che per la prima volta presentano operazioni a valere sul Fondo sociale europeo devono produrre lo Statuto e l'atto costitutivo entro la scadenza del termine previsto per la presentazione dell'operazione.
3. Non è ammessa la presentazione di operazioni da parte di soggetti riuniti in forma di raggruppamento a **pena di non ammissibilità generale dell'operazione dalla valutazione**.

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE (SOGGETTI ATTUATORI)

1. Ai fini dell'attuazione dell'operazione ammessa al finanziamento il soggetto attuatore, alla data di avvio dell'operazione (attività in senso stretto) deve essere titolare di sedi operative accreditate nel territorio regionale, ai sensi del regolamento di riferimento vigente, nella macrotipologia C, Formazione continua e permanente, nel settore formativo coerente con l'attività formativa proposta, sia in teoria che in pratica.
2. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al capoverso 1 è **causa di decadenza dal contributo**.

7. DESTINATARI DELL'OPERAZIONE

1. L'operazione di cui al presente avviso si rivolgono alla popolazione di età superiore ai 16 anni, in condizione di inattività, inoccupazione, disoccupazione, occupazione (sia dipendente sia autonoma), imprenditori.

8. RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione dell'operazione sono pari a euro 200.000,00 a valere sull'asse 3 - Istruzione e formazione – del POR.

9. I CONTENUTI DELL'OPERAZIONE

1. I MOOC – Massive Open Online Courses – sono corsi on line aperti e funzionali ad una formazione a distanza che coinvolge un numero elevato di utenti. Possono essere realizzati in modo sincrono, utilizzando strumenti per l'interazione on line in tempo reale – dalle chat ai webinar – o in modo asincrono – utilizzando, ad esempio, contenuti registrati di tipo audio, video, testo, che diventano risorse formative raggiungibili nel tempo, a testimonianza di un'azione di disseminazione attiva di cultura digitale.
2. Il modello formativo previsto con il presente avviso si ispira ai MOOC, pur senza avere le stesse dimensioni.
3. La risorsa formativa principale è costituita dai webinar (= web seminar). I webinar permettono di collegare più persone, con l'obiettivo di veicolare conoscenze, condividere esperienze o informazioni in modo partecipativo, con la possibilità di trovare declinazione nelle forme della lezione, della testimonianza e del seminario.

L'interazione online consente ai partecipanti (docenti, tutor, allievi) di discutere in tempo reale e ricevere risposte e riscontri a dubbi e quesiti.

4. L'operazione si compone di almeno 80 webinar (cfr paragrafo 9.1).
5. I contenuti possono essere svolti e arricchiti con strumenti didattici quali slide, chat, sondaggi e l'uso contemporaneo di canali audio e video. Il tutto si realizza tramite l'utilizzo di una piattaforma web alla quale ci si collega tramite internet con pc, tablet o smartphone.
6. I webinar sono registrati per renderli reperibili e fruibili attraverso la rete in qualsiasi momento; in un secondo tempo, possono essere organizzati in library o directory ed essere messi a disposizione della popolazione. Ogni utente avente accesso alla library può in tal modo scegliere le risorse che gli interessano, unirle e utilizzarle per migliorare le proprie conoscenze in piena autonomia.

9.1 I contenuti dell'operazione

1. I contenuti essenziali dell'operazione presentata dal soggetto proponente sono i seguenti:
 - a) ideazione e progettazione di almeno 80 webinar che si devono sviluppare all'interno della strategia regionale di ricerca e innovazione per la "Specializzazione intelligente (S3)" del Friuli Venezia Giulia, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1403 del 10 luglio 2015. In particolare i webinar devono riguardare tutte le aree di specializzazione S3 e le traiettorie entro cui ogni area di specializzazione si articola, come indicato nella seguente tabella e secondo le indicazioni del paragrafo 9.3, capoverso 3, lettera b):

Area di specializzazione	Traiettorie di sviluppo	Traiettorie scientifiche e tecnologiche
Agroalimentare	– innovazioni di prodotto – innovazioni di processo – innovazioni di natura organizzativa	– industrial design – sistemi innovativi di conservazione dei prodotti – smart packaging – analisi chimica
Filiere produttive strategiche: metalmeccanica e sistema casa	– innovazioni di natura organizzativa – innovazioni di natura tecnologica	– tecnologie di modellazione numerica di processo e prodotto – metodi e tecnologie per la progettazione integrata – macchine intelligenti
Tecnologie marittime	– metodologie di progettazione e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi – tecnologie green e per l'efficienza energetica – tecnologie per la sicurezza	
Smart health	– biomedicale, diagnostica in vivo e in vitro – informatica medica e bioinformatica – terapia innovativa – ambient assisted living – AAL	
Cultura, creatività e turismo	– tecnologie per la conservazione e valorizzazione dei beni e dei prodotti – geomatica ed elaborazione delle	

immagini
– piattaforme social e sharing

9.2 La Progettazione e la realizzazione di un webinar

1. La realizzazione di ciascun webinar comporta una pianificazione divisa in fasi: la progettazione dei contenuti, la predisposizione della piattaforma di supporto (learning platform), la promozione, l'erogazione, il follow up e la valutazione finale.
2. Ogni webinar si identifica per titolo, struttura, scaletta che conducono alla realizzazione di contenuti esclusivi e creati ex novo per informare e formare l'utenza in tutte le aree di specializzazione previste dall'Avviso (9.1).
3. In senso trasversale, i webinar sviluppati in tutte le aree di specializzazione previste dall'Avviso potranno riguardare, a titolo indicativo:
 - a) nuove idee imprenditoriali legate a nuovi modelli di business;
 - b) momenti di brainstorming con esperti di un determinato settore per sviluppare il confronto sui temi delle innovazioni
 - c) coinvolgimento di testimoni privilegiati in connessione a casi di eccellenza e buone pratiche;
 - d) approfondimenti relativi a innovazioni legate a internet, social, tecnologie per la ricerca di lavoro, di studio, di condivisione, di partnership
4. Ciascun webinar può avere una durata indicativa dai 45 ai 90 minuti, con una classe virtuale di partecipanti che può toccare le 200 unità.

9.3 Gli oneri a carico del soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di illustrare:
 - a) i contenuti dei webinar previsti;
 - b) le modalità di registrazione dei webinar per renderli reperibili e fruibili attraverso la rete;
 - c) le modalità di promozione, con l'indicazione dei canali attraverso i quali si intende veicolare l'iniziativa. La fase della promozione deve essere accompagnata da un calendario di svolgimento dei webinar;
 - d) le caratteristiche della piattaforma di supporto, comprese le modalità di registrazione e iscrizione degli utenti al webinar con la presentazione del modello di iscrizione che deve contenere obbligatoriamente i dati previsti per l'attuazione del POR;
 - e) le modalità di attuazione/erogazione dei webinar, comprese le modalità di intervento dei docenti, del coordinatore, del tutor e delle altre risorse coinvolte nella struttura di presidio dell'intervento;
 - f) le condizioni di rilascio dell'attestato di partecipazione;
 - g) la reportistica connessa allo svolgimento di ciascun webinar. Tale reportistica deve contenere anche un questionario di gradimento;
 - h) la descrizione delle modalità di accesso ai webinar in modalità asincrona, ai fini della fruizione in tempi successivi.
2. Il soggetto attuatore ha l'obbligo di dare completa attuazione all'operazione con lo svolgimento in modalità sincrona di almeno l'80% dei webinar previsti dall'operazione stessa. In fase di attuazione dell'operazione il quadro dell'offerta dei webinar può essere esteso ad altre aree di intervento, al di fuori di S3. Il mancato rispetto di tale indicazione è **causa di decadenza dal contributo**.
3. **Ai fini della ammissibilità generale dell'operazione alla valutazione:**
 - a) il numero dei webinar non può essere inferiore a 80;
 - b) i webinar devono complessivamente riguardare temi inerenti tutte le aree di specializzazione S3 indicate nella tabella di cui al paragrafo 9.1 e riguardare almeno l'80% delle traiettorie di sviluppo, con collegamenti alle traiettorie scientifiche e tecnologiche, se esistenti.
4. Al fine di garantire il monitoraggio dell'operazione coerente con gli standard previsti dal POR FSE, il soggetto attuatore si impegna ad adeguarsi e corrispondere alle richieste provenienti dalla Struttura attuatrice. In particolare si impegna a garantire la trasferibilità al sistema informativo del POR FSE di tutti

gli elementi necessari per l'implementazione degli indicatori di risultato comuni e di output di cui al paragrafo 3. A tal fine si rinvia anche alle precisazioni del paragrafo 16.

5. La mancata presenza nell'operazione degli elementi di cui al capoverso 1 è **causa di inammissibilità generale dell'operazione alla valutazione.**

10. GESTIONE FINANZIARIA

1. L'operazione di cui al presente avviso è gestita con modalità a costi reali.
2. Il preventivo di spesa deve essere dettagliato con riferimento alle seguenti voci di spesa di cui all'allegato B del Regolamento e deve derivare dall'applicazione delle modalità di calcolo di cui all'allegato A) al presente avviso:
 - a) B1.2 – Ideazione e progettazione. Si tratta delle spese connesse alla preparazione dei webinar ed alla definizione dei loro contenuti. Le spese sono ammissibili secondo quanto indicato nelle linee guida. Le spese relative a questa voce di spesa non possono essere superiori, nel preventivo, al 5% del costo complessivo dell'operazione. Tale importo rimane il tetto massimo di spesa ammissibile a rendiconto.
 - b) B1.3 – Pubblicizzazione e promozione dell'operazione. Si tratta delle spese relative alla attività di promozione dell'operazione al fine di rendere nota l'operazione stessa alla potenziale utenza e favorirne la partecipazione.
 - c) B1.5 – Elaborazione del materiale didattico. Si tratta delle spese relative alla predisposizione del materiale di supporto alla erogazione dei webinar quali, ad esempio, le slides di presentazione.
 - d) B2.1 – Docenza. Si tratta delle spese relative all'attività di docenza. Come indicato, la durata di un webinar è di norma compresa tra 45 e 90 minuti. Ai fini della quantificazione del costo, deve essere preso a riferimento il parametro di costo orario in coerenza con le previsioni del Regolamento e delle Linee guida e ricondotto alla durata dell'intervento di docenza. Poiché il costo esposto a preventivo è relativo allo svolgimento di tutti i webinar, nell'allegato A deve essere riempito l'apposito spazio "NOTE" nel quale indicare le modalità che hanno condotto alla determinazione del costo esposto.
 - e) B2.2 – Tutoraggio. Si tratta delle spese relative all'attività di tutoraggio che riguarda, in particolare, le attività di cui alle lettere c) e g) del capoverso 2 del paragrafo 9.3. Complessivamente è ammissibile un numero di ore di tutoraggio non superiore al quadruplo delle ore di durata complessiva dei webinar. Come indicato, la durata di un webinar è di norma compresa tra 45 e 90 minuti. Ai fini della quantificazione del costo, deve essere preso a riferimento il parametro di costo orario in coerenza con le previsioni del Regolamento e delle Linee guida e ricondotto alla durata dell'intervento di tutoraggio entro i limiti sopraindicati. Poiché il costo esposto a preventivo è relativo allo svolgimento di tutti i webinar, nell'allegato A deve essere riempito l'apposito spazio "NOTE" nel quale indicare le modalità che hanno condotto alla determinazione del costo esposto.
 - f) B2.8 – Altre funzioni tecniche. In questa voce di spesa vengono previsti i costi per l'accensione di fideiussione bancaria o assicurativa richiesta dalla Struttura attuatrice al fine di assicurare i flussi finanziari nei confronti del soggetto attuatore a titolo di anticipazione.
 - g) B2.9 – Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata. La previsione di spesa avviene in coerenza con il quadro di ammissibilità previsto dal Regolamento e dalle Linee guida.
 - h) B2.10 – Utilizzo materiali di consumo per l'attività programmata. La previsione di spesa avviene in coerenza con il quadro di ammissibilità previsto dal Regolamento e dalle Linee guida.
 - i) B4.2 – Coordinamento. Si tratta delle spese relative all'attività di coordinamento che riguarda, in particolare, le attività di organizzazione complessiva dell'operazione. Complessivamente è ammissibile un numero di ore di coordinamento non superiore al triplo delle ore di durata complessiva dei webinar. Come indicato, la durata di un webinar è di norma compresa tra 45 e 90 minuti. Ai fini della quantificazione del costo, deve essere preso a riferimento il parametro di costo orario in coerenza con le previsioni del Regolamento e delle Linee guida e ricondotto alla durata dell'intervento di coordinamento entro i limiti sopraindicati. Poiché il costo esposto a preventivo è relativo allo svolgimento di tutti i

webinar, nell'allegato A deve essere riempito l'apposito spazio "NOTE" nel quale indicare le modalità che hanno condotto alla determinazione del costo esposto.

- j) B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione. Si tratta delle spese relative alle attività di amministrazione, gestione contabile e sostegno al monitoraggio dell'operazione. Complessivamente è ammissibile un numero di ore di impegno a valere su questa voce di spesa non superiore a 12 ore per ciascun webinar. Come indicato, la durata di un webinar è di norma compresa tra 45 e 90 minuti. Ai fini della quantificazione del costo, deve essere preso a riferimento il parametro di costo orario in coerenza con le previsioni del Regolamento e delle Linee guida e ricondotto alla durata dell'intervento di per le attività sopraindicate. Poiché il costo esposto a preventivo è relativo allo svolgimento di tutti i webinar, nell'allegato A deve essere riempito l'apposito spazio "NOTE" nel quale indicare le modalità che hanno condotto alla determinazione del costo esposto.

11. TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. L'operazione è presentata secondo la modalità "a bando".
2. Ai fini della valutazione, sono prese in considerazione le operazioni presentate al Servizio, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente documento nel Bollettino ufficiale della Regione ed entro il **17 maggio 2016, ore 24.00**. Il mancato rispetto dei termini previsti è **causa di non ammissibilità generale della manifestazione di interesse**.
3. Ciascuna operazione deve essere presentata sull'apposito formulario on line disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/FSE/area_operatori/web_forma. Per accedere al formulario on line i soggetti proponenti devono essere preventivamente registrati sul medesimo sito. La procedura di registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'allegato B – Disciplina tecnica in materia di misure minime di sicurezza per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al punto 7, la disattivazione delle credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per conoscenza a assistenza.fvg@insiel.it specificando:
 - a) cognome e nome;
 - b) codice fiscale;
 - c) codice d'identificazione (username utilizzato).

Poiché l'autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l'indirizzo e-mail registrato nel sistema per l'utente interessato, qualora l'indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare una richiesta scritta tramite e-mail, alla struttura attrice, allegando una fotocopia fronte/retro di un documento d'identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello nuovo.
4. **La domanda di finanziamento risultante dalla compilazione in Webforma va sottoscritta con firma elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato (allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.** La domanda deve inoltre essere accompagnata dalla scansione del documento di identità del sottoscrittore leggibile e in corso di validità **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
5. Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata la seguente dicitura, per quanto di pertinenza, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione:**
 - **"POR FSE 2014/2020. Programma specifico 33/15 – MOOC/Webinar - TRIESTE".**

Unitamente alla domanda di cui al capoverso 4 devono essere presentati, in formato PDF, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione:**

 - la scansione del mod. F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
 - la scheda anagrafica;
 - l'operazione.

6. La domanda e gli altri allegati devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Direzione lavoro@certregione.fvg.it entro il termine in precedenza indicato, **pena la non ammissibilità generale dell'operazione.**
7. Il messaggio deve riepilogare l'elenco di tutti gli allegati in trasmissione. In ogni caso la procedura prevede, da parte di ogni soggetto proponente, **una domanda di ammissione** a finanziamento trasmessa alla Direzione a cui deve corrispondere **un messaggio PEC di trasmissione.**
8. In fase di prima applicazione della procedura si rende necessaria la presentazione anche di una copia cartacea completa della domanda e degli allegati previsti, da consegnare entro il primo giorno non festivo successivo a quello dell'invio tramite posta certificata (PEC) alla segreteria del Servizio (Trieste, via San Francesco 37, quarto piano, stanza 419).
9. **Come indicato in precedenza, l'imposta di bollo** deve essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23. La domanda di finanziamento deve essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante l'avvenuto pagamento.
10. Il formulario dell'operazione va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate. Il mancato utilizzo del formulario appositamente predisposto dal Servizio è **pena la non ammissibilità generale dell'operazione**

12. AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA' A TERZI

1. Per quanto concerne la tematica dell'affidamento di parte delle attività a terzi, valgono le specifiche disposizioni delle Linee guida.

13. SELEZIONE E APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. La selezione dell'operazione avviene sulla base di quanto previsto dal documento "Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013" approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell'11 giugno 2015 ed in particolare del paragrafo 4.1 per quanto concerne la fase di ammissibilità e del paragrafo 5.1, lettera b) per quanto concerne la selezione delle operazioni di carattere formativo.
2. Con riferimento alla fase di ammissibilità ed al fine di dare massima chiarezza ed evidenza agli elementi che costituiscono causa di non ammissibilità generale alla valutazione, si fornisce il seguente quadro riassuntivo:

Criteri	Cause di non ammissibilità generale
Conformità della presentazione	– mancato rispetto delle modalità e dei termini di presentazione dell'operazione (paragrafo 11 punti 1 e 2 e paragrafo 11 punto 4) – mancato utilizzo dei formulari previsti (paragrafo 11 punto 3)
Conformità del proponente	Presentazione dell'operazione non conforme alle previsioni del paragrafo 5, punti 1 e 3
Conformità del progetto (requisiti minimi)	Assenza di uno o più delle indicazioni previste al paragrafo 9.3 punti 1 e 3

3. Con riferimento alla fase di valutazione comparativa di cui paragrafo 5.1 lettera b) del citato documento ed in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5.3 del medesimo documento, ai fini della selezione dell'operazione vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono le categorie di giudizio che si ritengono rilevanti per formulare un

	giudizio rispetto al progetto presentato così come approvate dal Comitato di sorveglianza
Sottocriteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato sottocriterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	E' la scala (standard) – vedi sotto – in relazione alla quale vengono valutate le informazioni acquisite per ciascun criterio o sottocriterio
Coefficiente	E' l'ordinamento delle preferenze: indica il livello di importanza del sottocriterio
Punteggio	E' il prodotto della seguente operazione giudizio * coefficiente

4. Ai fini della selezione delle operazioni la scala di giudizio si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.
0 punti	Mancata compilazione o compilazione completamente non pertinente.

5. Tutto ciò premesso, l'operazione è selezionata con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: 1. Affidabilità del proponente. Punteggio massimo: 20			
Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
1.1 Adeguatezza rispetto all'attività proposta (esperienza). Punteggio massimo: 10	Esperienza pregressa nell'area della formazione on line. Progetti formativi avviati e conclusi dal 01/01/2010 al 31/12/2015	2	10
1.2 Adeguatezza rispetto all'attività proposta (infrastruttura elearning dedicata). Punteggio massimo: 5	Qualità del sistema informatico di erogazione della formazione on line (caratteristiche tecniche, server, funzionalità del software, etc)	1	5

1.3 Adeguatezza e coerenza del know how (risorse umane). Punteggio massimo: 5	Disponibilità di personale con esperienza e competenza specifica nell'elearning e webinar (coordinatore e tutor)	1	5
--	---	---	---

Criterio di selezione: 2. Coerenza ed efficacia della proposta progettuale rispetto alle finalità previste, comprese le priorità trasversali.. Punteggio massimo: 15

Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
2.1 Coerenza progettuale – motivazioni specifiche Punteggio massimo: 8	Descrizione della situazione di partenza che determina l'intervento formativo (fabbisogni formativi e di professionalità) in funzione di un potenziamento/aggiornamento delle competenze dei destinatari	1,6	8
2.2 Efficacia progettuale – risultati attesi Punteggio massimo: 4	Contributo del progetto alla lotta al digital divide	0,8	4
2.3 Rispondenza alle priorità della programmazione FSE 2014/2020 Punteggio massimo: 3	Rispetto e rafforzamento dei principi orizzontali	0,6	3

Criterio di selezione: 3. Efficacia della proposta progettuale rispetto al raggiungimento dei risultati sia in termini di occupabilità sia in termini di obiettivi di apprendimento. Punteggio massimo: 25

Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
3.1 Qualità delle modalità di ideazione e progettazione. Punteggio massimo: 7	Descrizione delle modalità di ideazione e progettazione di un "web seminar" (webinar): scelta degli argomenti, strategia comunicativa, gestione dell'evento sincrono, attività post webinar	1,4	7
3.2 Qualità dei contenuti. Punteggio massimo: 7	Descrizione dei contenuti dei webinar centrata sulle interconnessioni e correlazioni tra aree di specializzazione, traiettorie di sviluppo e traiettorie scientifiche e tecnologiche	1,4	7
3.3 Qualità delle modalità di erogazione. Punteggio massimo: 6	Descrizione delle modalità di interazione e personalizzazione – sincrona e asincrona – della formazione on line (costruzione del sapere condiviso)	1,2	6
3.4 Efficacia in termini di occupabilità. Punteggio massimo: 5	Definizione delle competenze (abilità e conoscenze) da aggiornare/acquisire al termine dell'intervento formativo, in relazione alle specificità dell'utenza prevista e alle aree di specializzazione sviluppate	1	5

Criterio di selezione: 4. Coerenza e qualità dell'organizzazione didattica. Punteggio massimo: 30

Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
---------------	------------	--------------	-------------------

4.1 Qualità del dispositivo di promozione e pubblicizzazione Punteggio massimo: 10	Descrizione delle modalità di promozione, con l'indicazione dei canali attraverso i quali si intende veicolare l'iniziativa.	2	10
4.2 Qualità dell'organizzazione didattica dei webinar Punteggio massimo: 10	Descrizione delle modalità di iscrizione, assistenza alla fruizione e coinvolgimento dei partecipanti	2	10
4.3 Qualità dei supporti didattici Punteggio massimo: 5	Descrizione dei materiali didattici di supporto (slides, podcast, filmati, ...)	1	5
4.4 Modalità di monitoraggio e valutazione. Punteggio massimo: 5	Descrizione dei dispositivi di monitoraggio (controllo accessi, presenze, durata, etc.) e valutazione della formazione on line (test di apprendimento on line, gradimento, crediti)	1	5

Criterio di selezione: 5. Congruenza finanziaria. Punteggio massimo: 1

Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
5.1 Congruenza finanziaria. Punteggio massimo: 1	Corretta compilazione della parte finanziaria	1	1

Criterio di selezione: 6. Coerenza e completezza della proposta progettuale. Punteggio massimo: 9

Sottocriterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
6.1 Coerenza della proposta progettuale. Punteggio massimo: 5	Coerenza tra le singole parti che compongono il progetto. Chiarezza e sinteticità delle parti descrittive e qualità della documentazione prodotta	1	5
6.2 Completezza della proposta progettuale Punteggio massimo: 4	Grado di copertura tematica: i webinar previsti riguardano oltre l'80% delle traiettorie di sviluppo, collegate (se esistenti) alle traiettorie scientifiche e tecnologiche	0,8	4

6. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna operazione è pari a **100 punti**.

7. La soglia minima di punteggio da conseguire da parte di ciascuna operazione ai fini dell'approvazione è di **70 punti**.

8. In caso di parità di punteggio tra due o più proposte progettuali, si prende in considerazione il punteggio ottenuto dal criterio 1; nel caso di ulteriore parità si prende in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio 2.

14. FLUSSI FINANZIARI

1. Il soggetto attuatore deve assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative ai singoli progetti, ferma restando la normativa contabile vigente.
2. Il suddetto sistema di contabilità separata o codificazione contabile deve, fra l'altro, garantire la visibilità del flusso incrociato fra le anticipazioni finanziarie della Struttura attuatrice ed i pagamenti connessi alle singole attività realizzate dal soggetto attuatore.

3. Le modalità attraverso cui il soggetto attuatore garantisce il rispetto delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 deve essere adeguatamente descritto nella proposta progettuale.
4. I flussi finanziari da parte della Struttura attuatrice nei riguardi del soggetto attuatore avvengono attraverso tre fasi di anticipazione:
 - a) ad avvenuta approvazione della proposta progettuale, il soggetto attuatore può richiedere una anticipazione fino al 50% della disponibilità finanziaria;
 - b) il soggetto attuatore può richiedere una seconda anticipazione, fino al 40% della disponibilità finanziaria, dopo avere attestato l'utilizzo del 70% della prima anticipazione;
 - c) ad avvenuta verifica del rendiconto attestante le spese sostenute per la realizzazione dell'operazione, la Struttura attuatrice provvede alla erogazione del saldo, pari alla differenza tra l'importo complessivamente spettante e gli anticipi erogati.
5. Tutte le anticipazioni, ad esclusione delle quote delle stesse per le quali sia già stata completata la verifica della documentazione a chiusura dei progetti, devono essere coperte da fideiussione bancaria o assicurativa.
6. La fideiussione deve essere predisposta sulla base del modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it formazione lavoro/formazione/area operatori/modulistica.

15. INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

1. La promozione e pubblicizzazione dell'operazione costituisce attività obbligatoria da parte del soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione dell'operazione trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari. Le modalità di promozione e pubblicizzazione devono essere descritte nell'operazione.
3. I soggetti attuatori sono tenuti a informare la platea dei possibili destinatari circa il fatto che l'operazione è stata cofinanziata dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'attuazione del POR. In tale senso tutti i documenti di carattere informativo e pubblicitario devono:
 - contenere una dichiarazione da cui risulti che il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo;
 - recare i seguenti emblemi:

Unione Europea		Repubblica Italiana	
			
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università		FSE in Friuli Venezia Giulia	
 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA			

16. MODALITA' E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE

1. Ad avvenuta selezione dell'operazione, la struttura attuatrice predispone una Direttiva a favore del soggetto attuatore nella quale definisce le modalità di attuazione dei webinar, con particolare riferimento agli aspetti del monitoraggio.
2. Ai fini dell'ammissibilità dell'operazione, ogni webinar previsto dell'operazione deve essere svolto in modalità sincrona entro il 31 maggio 2017.

17. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA EFFETTIVA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE. RENDICONTAZIONE

1. Entro 60 giorni di calendario dalla conclusione dell'ultimo webinar in modalità sincrona, e comunque entro il termine indicato al paragrafo 16, il soggetto attuatore deve presentare alla struttura attuatrice, via San Francesco 37, Trieste, ufficio protocollo, VI piano, il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione dell'operazione.
2. Il rendiconto delle spese sostenute, di cui all'articolo 25 del Regolamento, è costituito da:
 - a) il modello di rendiconto disponibile sul sito [www.regione.fvg.it/formazione lavoro /formazione/area operatori/modulistica](http://www.regione.fvg.it/formazione_lavoro/formazione/area_operatori/modulistica);
 - b) la reportistica di ciascun webinar, comprendente anche
 - i. l'agenda che documenta l'attività di docenza;
 - ii. il timesheet che documenta l'attività svolta dal tutor;
 - iii. i questionari di gradimento;
 - c) le fatture quietanzate o altra documentazione contabile di valore equivalente a sostegno delle spese effettivamente sostenute.
3. A seguito della verifica del rendiconto, la struttura attuatrice provvede alla erogazione del saldo, ove dovuto.

18. CONTROLLO E MONITORAGGIO

1. Il soggetto attuatore deve uniformarsi a tutte le indicazioni della struttura attuatrice in tema di controllo e monitoraggio dell'operazione.
2. Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione tecnico - didattica ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione (es: accordi, lettere di sostegno, promozione pari opportunità, ecc.).

19. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

1. Il termine ultimo per la chiusura del procedimento è fissato alla data del 31 dicembre 2022.

**ALLEGATO A) ALL'AVVISO DEL PROGRAMMA SPECIFICO 33/15 DEL PPO 2015
MODALITA' DI CALCOLO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA
DELL'OPERAZIONE**

VOCE SI SPESA B1.2 - IDEAZIONE E PROGETTAZIONE

Attività svolta da personale interno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 1
--------------	---	----------------	----------

Attività svolta da personale esterno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 2
--------------	---	----------------	----------

Costo totale della voce di spesa

totale 1	+	totale 2	totale voce di spesa
----------	---	----------	----------------------

**VOCE SI SPESA B1.3 - PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL'OPERAZIONE**

Attività svolta da personale interno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 1
--------------	---	----------------	----------

Attività svolta da personale esterno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 2
--------------	---	----------------	----------

Costo totale della voce di spesa

totale 1	+	totale 2	totale voce di spesa
----------	---	----------	----------------------

VOCE SI SPESA B1.5 - ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO

Attività svolta da personale interno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 1
--------------	---	----------------	----------

Attività svolta da personale esterno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 2
--------------	---	----------------	----------

Costo totale della voce di spesa

totale 1	+	totale 2	totale voce di spesa
----------	---	----------	----------------------

VOCE SI SPESA B2.1 - DOCENZA

Attività svolta da personale interno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 1
--------------	---	----------------	----------

Attività svolta da personale esterno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale 2
--------------	---	----------------	----------

Costo totale della voce di spesa

totale 1	+	totale 2	totale voce di spesa
----------	---	----------	----------------------

NOTE: indicare le modalità di calcolo seguite ai fini della determinazione del costo orario - personale interno e esterno.

VOCE SI SPESA B2.2 - TUTORAGGIO

Attività svolta da personale interno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale
--------------	---	----------------	--------

NOTE: indicare le modalità di calcolo seguite ai fini della determinazione del costo orario .

VOCE DI SPESA B2.8 - ALTRE FUNZIONI TECNICHE

Costo fideiussione

VOCE DI SPESA B2.9 - UTILIZZO LOCALI E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA

Costo previsto

NOTE: indicare le modalità di calcolo del costo previsto.

VOCE DI SPESA B2.10 - UTILIZZO MATERIALI DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' PROGRAMMATA

Costo previsto

NOTE: indicare le modalità di calcolo del costo previsto.

VOCE SI SPESA B4.2 - COORDINAMENTO

Attività svolta da personale interno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale
--------------	---	----------------	--------

NOTE: indicare le modalità di calcolo seguite ai fini della determinazione del costo orario .

VOCE SI SPESA B4.3 - Segreteria tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione

Attività svolta da personale interno:

costo orario	*	n° ore impegno	totale
--------------	---	----------------	--------

NOTE: indicare le modalità di calcolo seguite ai fini della determinazione del costo orario .

AIUTI DI STATO - SCHEDA TECNICA A

(PER TUTTI I SETTORI ESCLUSI I SETTORI AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA)

DA COMPILARSI DALLA DIREZIONE CENTRALE/SERVIZIO PROPONENTE L'ATTO

FRONTESPIZIO

Tipologia di atto:

- ☐ Proposta di delibera di Giunta regionale
- ☒ Decreto del Direttore di Servizio di approvazione di bandi attuativi del:
- ☒ POR FSE
 - ☐ PSR

Titolo dell'atto ed eventuale indicazione delle disposizioni oggetto della scheda¹:

P.S. n.33/15: Sperimentazione di modalità di apprendimento a distanza sul modello MOOC – Massive Open Online Courses

Direzione centrale responsabile:

D.C. lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università

Servizio responsabile:

servizio programmazione e gestione interventi formativi

¹ In presenza di atti la cui complessità richiede lo svolgimento di valutazioni distinte in corrispondenza delle molteplici disposizioni negli stessi contenute (come ad esempio nel caso dei DDL), è necessario compilare una "Scheda tecnica" per ciascuna disposizione o per gruppi omogenei di disposizioni, avendo cura di specificare quali costituiscono oggetto della Scheda.

--

☒ **Non** si procede alla compilazione della Parte A1 perché:

[NOTA: nel caso in cui l'atto oggetto della scheda non rientri in alcune delle fattispecie sotto indicate, si proceda direttamente con la compilazione della Parte A1]

- l'Amministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto (ad esempio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per la valutazione di competenza sugli aiuti di Stato);
- l'atto non contiene gli elementi di dettaglio necessari ad effettuare la valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato [si rinvia pertanto la compilazione della scheda al momento dell'adozione di un atto successivo (specificare ove possibile Fare clic qui per immettere testo.)]

⊗ l'atto non è rilevante per la disciplina degli aiuti di Stato in quanto:

[NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:

- ◇ contiene modifiche di una misura di aiuto esistente aventi carattere puramente formale e amministrativo², che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente (specificare il codice dell'aiuto SA. Fare clic qui per immettere testo.), oppure
- ◆ dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo¹, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti per i quali la presente scheda era già stata compilata concludendo per la non sussistenza di aiuti di stato (specificare i riferimenti di tale norma o provvedimento decreto n. 2103/LAVFORU del 04/04/2016), oppure
- ◇ dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali lo Stato ha già espresso una valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare le fonti statali che contengono tale valutazione Fare clic qui per immettere testo.), oppure
- ◇ dà attuazione, o apporta modifiche (aventi carattere puramente formale e amministrativo¹, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea come non configuranti aiuti di Stato (specificare il codice dell'aiuto SA. Fare clic qui per immettere testo.), oppure
- ◇ è un atto di mera programmazione, oppure
- ◇ ha valenza meramente organizzativa interna dell'amministrazione, oppure
- ◇ ha valenza di regolazione, ad esempio di settori, senza impegno di risorse finanziarie, oppure

² Ad esempio, la modifica dei termini del procedimento, della sole modalità di presentazione della domanda o della rendicontazione, un aumento non superiore al 20 % della dotazione originaria di un regime di aiuti (si veda art. 4 Reg.(CE) n. 794/2004).

- ◇ con riferimento all'attività finanziata e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla forma o fonte di finanziamento, i soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura prevista dall'atto in oggetto NON sono imprese ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza perché:
 - △ non svolgono attività economica perché non offrono beni o servizi³, oppure
 - △ il corrispettivo che ricevono non rappresenta una retribuzione⁴ per l'attività svolta, oppure
 - △ agiscono esercitando il potere d'imperio in quanto l'attività in questione è un compito che rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta
- ◇ altro (specificare e motivare)
[Fare clic qui per immettere testo.](#)

[Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA](#)

Il Direttore ([Fare clic qui per inserire specifiche](#))

[Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME](#)

³ Si ricorda che l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione".

⁴ Si ricorda che la retribuzione non deve necessariamente provenire dall'utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche.

PARTE A1 - VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107 PAR. 1 DEL TFUE

SEZIONE 1 – ATTO OGGETTO DELLA SCHEDA AI SENSI DELLA DGR N. 1190/2014

L'atto oggetto della presente scheda è:

- ☐ una DGR avente ad oggetto:
 - ☐ atto normativo, in particolare:
 - ◇ DDL o emendamento a DDL presentato dalla Giunta regionale¹
 - ◇ Regolamento
 - ◇ Regolamento di modifica di un precedente Regolamento
 - ☐ accordo di programma quadro (APQ)
 - ☐ accordo di programma (AP)
 - ☐ bando attuativo del POR FESR
 - ☐ ogni altro atto i cui contenuti siano rilevanti per la materia degli aiuti di Stato (quali, ad esempio, DGR che prenotano fondi e non derivano da un regolamento / legge o, qualora derivino da un regolamento / legge, per questi ultimi non era stata compilata la presente scheda), specificare:
[Fare clic qui per immettere testo.](#)
- ☐ un Decreto del Direttore di Servizio di approvazione di bandi attuativi del:
 - ☐ POR FSE
 - ☐ PSR

¹ Le generalità di Giunta costituiscono oggetto delle direttive adottate con DGR n. 1190/2014 in quanto riconducibili alla fattispecie delle delibere di Giunta.

SEZIONE 2 – NATURA DI AIUTO DI STATO

LA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA NOZIONE DI AIUTO DI STATO PUÒ FORNIRE UN UTILE SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE¹

2.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
--

Obiettivo principale:

Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiari diretti (specificare se trattasi di un unico beneficiario):

Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiari indiretti (se presenti):

Fare clic qui per immettere testo.

Durata:

Fare clic qui per immettere testo.

Stanziamiento complessivo e annuale della misura:

Fare clic qui per immettere testo.

Ammontare stimato per beneficiario individuale (da compilarsi solo in caso di un regime di aiuti):

Fare clic qui per immettere testo.

Breve descrizione dell'intervento e delle modalità di attuazione:

Fare clic qui per immettere testo.

Altre informazioni:

Fare clic qui per immettere testo.

¹ Alla data di adozione della presente scheda non è stato ancora approvato il testo definitivo della *Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato*. È però disponibile il testo, in italiano, del "Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE" al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/consultations/2014_state_aid_notion/index_en.html.

Attenzione: la selezione di uno dei tre box "no", "sì", "forse", contenuti nel riquadro del titolo del paragrafo, deve essere effettuata dopo avere risposto alle domande contenute nel paragrafo stesso, quale sintesi/conclusione del ragionamento svolto.

2.2 NATURA DI IMPRESA:

☐ SÌ ☐ FORSE

La **risposta "NO"** rispetto alla natura di impresa è contenuta nel frontespizio tra le motivazioni della non rilevanza per la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Attenzione: la presente sezione presuppone che siano valutati gli effetti della misura prevista dall'atto in oggetto a livello diretto e indiretto. I soggetti che traggono un vantaggio diretto o indiretto dalla misura sono definiti di seguito "beneficiari diretti o indiretti".

Per impresa ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza si intendono i soggetti che svolgono attività economica di scambio di beni o servizi sul mercato.

Con riferimento all'attività finanziata², e a prescindere dalla forma giuridica, dalla finalità lucrativa o non lucrativa, dalla fonte o forma di finanziamento,

i beneficiari diretti o indiretti sono "imprese" ai sensi del diritto UE in materia di concorrenza:

☐ **SÌ** perché:

- ☐ svolgono attività economica perché offrono beni o servizi³, oppure
- ☐ il corrispettivo che ricevono rappresenta una retribuzione⁴ per l'attività svolta

☐ **FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

² Se il beneficiario svolge anche altre attività oltre a quella finanziata, esso deve disporre di un meccanismo di contabilità separata, oppure di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

³ Si ricorda che l'articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definisce i servizi come "prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione".

⁴ Si ricorda che la retribuzione non deve necessariamente provenire dall'utente/destinatario della prestazione e, pertanto, anche servizi offerti gratuitamente agli utenti possono essere attività economiche.

2.3 ATTRIBUZIONE DI VANTAGGIO ECONOMICO:

☐ NO

☐ SÌ

☐ FORSE

ASSENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO

(Specificare di seguito la motivazione dell'assenza di vantaggio selezionandola tra i casi sotto riportati, ove applicabili)

☐ **2.3 A):** In caso di vendita o acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) da parte dell'Amministrazione regionale⁵, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché:

- ☐ la vendita viene effettuata secondo una procedura di gara aperta, trasparente, sufficientemente pubblicizzata, non discriminatoria e incondizionata, in conformità ai principi e procedure delle direttive sugli appalti pubblici e tale da assicurare effettive condizioni di mercato, oppure
- ☐ la vendita viene effettuata ad un valore di mercato determinato prima delle trattative in vista della vendita, attraverso una valutazione indipendente eseguita da parte di uno o più periti estimatori indipendenti, sulla base di indicatori di mercato e di norme di valutazione generalmente riconosciuti

☐ **2.3 B):** In caso di garanzie pubbliche concesse dall'Amministrazione regionale sui prestiti⁶, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché la garanzia è collegata ad un'operazione specifica e non copre più dell'80% del prestito, il mutuatario non si trova in difficoltà finanziarie e paga un prezzo di mercato per la garanzia

☐ **2.3 C):** In caso di prestiti concessi dall'Amministrazione regionale⁷, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché il prestito è concesso a tasso di mercato o a esso equivalente

☐ **2.3 D):** In caso di investimenti per il finanziamento del rischio di PMI, piccole imprese a media capitalizzazione e imprese a media capitalizzazione innovative⁸, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché:

A livello degli investitori in quanto [NOTA: le seguenti condizioni devono sussistere cumulativamente]:

- ☐ l'investimento viene effettuato alle stesse condizioni da investitori pubblici e privati che condividono gli stessi rischi e benefici e mantengono lo stesso livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio, e
- ☐ le due categorie di operatori agiscono in contemporanea tramite la stessa operazione di rischio, e
- ☐ l'intervento dell'investitore privato indipendente dall'impresa oggetto di investimento ha una rilevanza economica effettiva pari ad almeno il 30% dell'investimento complessivo

⁵ Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte di pubbliche autorità (97/C 209/03) disponibile al seguente link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997Y0710\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31997Y0710(01)).

⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02) disponibile al seguente link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008XC0620\(02\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52008XC0620(02)), e Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01) disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:C:2012:392:TOC>.

⁷ Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) disponibile al seguente link <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:014:0006:0009:IT:PDF>.

⁸ Comunicazione della Commissione "Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) disponibile al seguente link [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122\(04\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0122(04)&from=EN).

A livello degli intermediari finanziari e/o dei loro gestori in quanto:

- la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un'entità delegata che non co-investe assieme allo Stato membro, oppure
- la misura per il finanziamento del rischio è gestita da un'entità delegata che co-investe assieme allo Stato membro e [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti tre condizioni]:
 - ◇ il gestore o la società di gestione dell'intermediario finanziario sono scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, oppure
 - ◇ la remunerazione del gestore rispecchia pienamente gli attuali livelli di mercato in situazioni comparabili, oppure
 - ◇ l'intermediario finanziario e il suo gestore sono organismi pubblici e non sono stati scelti attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva, e [NOTA: le seguenti 4 condizioni devono sussistere cumulativamente]:
 - △ le loro commissioni di gestione prevedono un limite e la loro remunerazione complessiva rispecchia le normali condizioni di mercato ed è legata ai risultati e
 - △ gli intermediari finanziari pubblici sono gestiti secondo criteri commerciali e i relativi gestori adottano decisioni di investimento orientate al profitto in piena indipendenza rispetto allo Stato e
 - △ gli investitori privati sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva per ciascuna operazione e
 - △ vengono messi in atto meccanismi adeguati per escludere ogni possibile interferenza dello Stato nella gestione quotidiana del fondo pubblico
- oppure
- se l'investimento dello Stato mediante l'intermediario finanziario si realizza in forma di prestiti o garanzie, comprese le contro garanzie, qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

A livello delle imprese nelle quali sono effettuati gli investimenti in quanto:

Nota Bene: qualora vi siano elementi di aiuto a livello degli investitori, dell'intermediario finanziario o dei suoi gestori, la Commissione ritiene in linea generale che l'aiuto è stato almeno parzialmente trasferito alle imprese destinatarie

- quando gli investimenti concessi alle imprese destinatarie di una misura per il finanziamento del rischio avvengono in forma di prestiti e garanzie, sono soddisfatte le condizioni stabilite nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) e nella Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C 155/02)

- ❑ **2.3 E):** In caso di partecipazione diretta o indiretta dell'Amministrazione regionale nei capitali delle imprese⁹, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché l'operazione è in grado di assicurare all'Amministrazione regionale una profittabilità di mercato anche differita.

Per esempio queste condizioni possono costituire degli indicatori di profittabilità [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:

- la partecipazione risponde a nuove esigenze di investimento ed ai costi ad esse direttamente connessi, a condizione che il settore in cui l'impresa esercita l'attività non accusi eccessi strutturali di capacità nel mercato comune e la situazione finanziaria dell'impresa sia sana, oppure
- in caso di incremento della partecipazione regionale nell'impresa, l'apporto di capitale è proporzionale al numero di quote di capitale detenute dalla Regione, ha luogo parallelamente ad un conferimento di fondi di un azionista privato e la quota parte detenuta dall'investitore privato deve avere una rilevanza economica effettiva, oppure
- la partecipazione riguarda piccole e medie imprese, che per le loro ridotte dimensioni non possono offrire sufficienti garanzie sui mercati finanziari privati, ma le cui prospettive possano nondimeno giustificare una partecipazione pubblica superiore all'attivo netto di tali imprese o superiore al volume di investimenti privati in queste stesse imprese

- ❑ **2.3 F):** In caso di finanziamenti dell'Amministrazione regionale inerenti a Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG, servizi pubblici a rilevanza economica)¹⁰, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché si tratta di mera compensazione dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa per adempiere agli obblighi di servizio pubblico che rispetta cumulativamente tutte e 4 le seguenti "condizioni Altmark"¹¹:

- il servizio finanziato è un autentico SIEG, ovvero un servizio che l'autorità pubblica che lo ha istituito considera di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbe fornito (o lo sarebbero a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico e
- il beneficiario è stato effettivamente incaricato dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico mediante un atto vincolante che li definisce in modo chiaro e
- i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione sono definiti ex ante in modo obiettivo e trasparente e
- la compensazione non eccede quanto necessario per coprire integralmente o parzialmente i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto e:
 - ◇ il beneficiario incaricato dell'esecuzione del servizio pubblico viene selezionato mediante una procedura di evidenza pubblica che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività oppure
 - ◇ il livello della necessaria compensazione viene determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari, avrebbe dovuto sopportare

⁹ Si veda il documento "Partecipazione della autorità pubbliche nei capitali delle imprese" disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/transparency_extract_it.pdf, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione "Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato" disponibile al seguente link: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/swd_guidance_paper_it.pdf.

¹⁰ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) disponibile al seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111\(02\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52012XC0111(02)).

¹¹ Causa C-280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark.

- ❑ **2.3 G):** In caso di finanziamento di infrastrutture da parte dell'Amministrazione regionale, il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché per la costruzione, l'estensione o l'ammodernamento dell'infrastruttura viene organizzata una procedura d'appalto pubblica, conformemente alle norme UE sugli appalti pubblici e

CASO A – infrastrutture non commerciali

- l'infrastruttura non è intesa ad essere sfruttata per fini commerciali (infrastrutture generali o intese per le attività che lo Stato/Regione effettua nell'esercizio dei suoi poteri pubblici), oppure
- qualora sia utilizzata per attività di natura economica e non economica (uso misto):
 - ◇ l'uso economico rimane puramente accessorio in quanto l'attività economica è connessa direttamente o necessaria o intrinsecamente legata all'utilizzo non economico dell'infrastruttura e
 - ◇ l'attività economica rimane di portata limitata in termini di capacità dell'infrastruttura (condizione che si presume quando la capacità assegnata ogni anno all'attività economica non supera il [20%]¹² della capacità annua complessiva dell'infrastruttura)

oppure

CASO B – infrastrutture commerciali

B1. Asservite a SIEG

- l'infrastruttura è necessaria per la prestazione di un servizio di interesse economico generale (SIEG) e il costo dell'ammortamento dell'investimento è preso in considerazione nel meccanismo di calcolo della compensazione pubblica del servizio stabilito ex ante (integralmente se l'infrastruttura è esclusivamente dedicata al SIEG, pro quota se serve anche altre attività diverse dal SIEG), oppure

B2. Altre infrastrutture:

- livello del PROPRIETARIO dell'infrastruttura: perché la Regione agisce nel rispetto del principio dell'investitore privato di mercato (ad es. attraverso un'operazione di *project financing*)
- livello del GESTORE dell'infrastruttura: perché
 - ◇ è stato individuato mediante una gara aperta e trasparente (specificare: [Fare clic qui per immettere testo.](#)) e
 - ◇ allo scadere della concessione, se la proprietà dell'infrastruttura è traslata al concessionario, quest'ultimo versa una compensazione per l'effettivo valore residuo della stessa;
- livello dell'UTENTE dell'infrastruttura: perché
 - ◇ l'infrastruttura consente l'accesso in modo indiscriminato a tutti i possibili utenti e
 - ◇ l'utente paga l'accesso all'infrastruttura e relativi servizi a prezzo di mercato

¹² In attesa di conferma della percentuale rilevante, che il "Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE" attesta al 15% (nota a piè di pagina n. 54), successivamente indicata al 20% nel contesto della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (cfr. punto 20 della disciplina 2014/C 198/01 e considerando 49 del Reg. (UE) n. 651/2014).

- ❑ **2.3 H):** In tutti i casi diversi da quelli individuati ai punti precedenti da 2.3 A) a 2.3 G), il beneficiario **NON** riceve alcun vantaggio perché l'intervento costituisce un "investimento" dell'Amministrazione regionale paragonabile al comportamento che avrebbe adottato un normale **operatore sul mercato** nelle stesse circostanze, in quanto [NOTA: le seguenti 5 condizioni devono sussistere cumulativamente]:
- l'Amministrazione regionale prende in considerazione solo i costi che avrebbe sostenuto un operatore privato nella stessa situazione e non i costi o le perdite che si sarebbe accollata la Regione in quanto autorità pubblica e
 - l'Amministrazione regionale investe congiuntamente (in concomitanza) con investitori privati alle stesse condizioni e agli stessi rischi e
 - la posizione di partenza dell'Amministrazione regionale e degli operatori privati interessati è comparabile riguardo all'operazione e
 - l'intervento degli operatori privati ha una vera¹³ rilevanza economica e non è soltanto simbolico o marginale e
 - l'Amministrazione regionale agisce sulla base di un piano finanziario dettagliato e realistico che dimostri la redditività dell'investimento

¹³ Si vedano, a titolo di esempio, i casi riportati nella nota a piè di pagina numero 139 del "Progetto di comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE"

PRESENZA DI VANTAGGIO ECONOMICO

☐ Il beneficiario **RICEVE** un vantaggio finanziario o commerciale che non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente) sotto la/e seguente/i forma/e:

- ☐ sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- ☐ abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- ☐ agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota, differimento dell'imposta; esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- ☐ riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- ☐ estinzione o riduzione del debito;
- ☐ cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- ☐ garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- ☐ prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- ☐ riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- ☐ finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato¹⁴;
- ☐ partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- ☐ compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- ☐ nel caso delle infrastrutture:
 - ◇ per il PROPRIETARIO: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - ◇ per il GESTORE: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - ◇ per l'UTENTE: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura;
- ☐ altro (specificare).

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

☐ **FORSE**, spiegare i dubbi:

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

¹⁴ Attenzione: in tali casi, ai sensi dei pertinenti Orientamenti, l'aiuto sarebbe incompatibile in quanto detti beneficiari sono esclusi dal campo di applicazione.

2.4 ALTERAZIONE DELLA CONCORRENZA:	☐ NO	☐ SÌ	☐ FORSE
---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

☐ La misura **ALTERA la concorrenza**

Nota Bene: la Commissione europea presume una distorsione della concorrenza ai sensi dell'articolo 107 del TFUE non appena lo Stato concede un vantaggio finanziario a un'impresa in un settore liberalizzato dove c'è, o potrebbe esserci, una situazione di concorrenza: se si è risposto "sì" al criterio del vantaggio (punto 2.3), si considera automaticamente soddisfatto anche il presente criterio.

☐ La misura **NON altera la concorrenza** perché [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti due condizioni]:

- ☐ il beneficiario opera in un regime di monopolio legale (stabilito in conformità al diritto dell'UE) e non in concorrenza con servizi liberalizzati analoghi, oppure
- ☐ il beneficiario non può operare (a causa di vincoli regolamentari o statutari) in altri mercati liberalizzati (geografici o del prodotto)

☐ **FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

2.5 RISORSE PUBBLICHE E IMPUTABILITÀ PUBBLICA:	☐ NO	☐ SÌ	☐ FORSE
---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Attenzione: il criterio si considera soddisfatto quando sono presenti entrambe le seguenti condizioni e quindi si è risposto SÌ ai punti 2.5 A) e 2.5 B):

2.5 A): RISORSE DI NATURA PUBBLICA	☐ NO	☐ SÌ	☐ FORSE
---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

La risposta è SÌ se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- ☐ il vantaggio è concesso a valere su risorse pubbliche del bilancio pubblico (statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE)) oppure
- ☐ il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica¹⁵)

E

2.5 B): RISORSE IMPUTABILI ALL'AUTORITÀ PUBBLICA	☐ NO	☐ SÌ	☐ FORSE
---	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

La risposta è SÌ se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- ☐ il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica oppure
- ☐ il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie, ...) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione ...) o su direttiva dell'Autorità pubblica

Nel caso una delle risposte sia FORSE, spiegare qui i dubbi: Fare clic qui per immettere testo.

¹⁵ Ad esempio, le risorse delle CCIAA devono intendersi quali "risorse pubbliche" in quanto derivanti da contributi privati resi obbligatori da un atto della pubblica amministrazione: cfr. decisione della Commissione nel caso N 708/00 e sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 22 marzo 1977 nella causa C 78/76.

2.6 SELETTIVITÀ:

☐ NO

☐ SÌ

☐ FORSE

ASSENZA DI SELETTIVITÀ

- ☐ **2.6 A):** In caso di misure fiscali di competenza dell'Amministrazione regionale intese ad alleviare i normali oneri delle imprese¹⁶, la misura **NON** è selettiva perché è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione perché [NOTA: è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni]:
- ☐ si applica a tutte le imprese indistintamente sul territorio regionale nell'ambito del sistema fiscale generale di riferimento dello Stato, oppure
 - ☐ costituisce una deroga al sistema fiscale generale di riferimento dello Stato ma è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema di cui trattasi, oppure
 - ☐ deriva da un'autonomia impositiva per stabilire l'aliquota d'imposta sul territorio regionale dovuta al decentramento simmetrico dei poteri in materia tributaria dallo Stato alle Regioni, oppure
 - ☐ deriva da un'autonomia impositiva per stabilire l'aliquota d'imposta sul territorio regionale rispetto allo Stato centrale, dovuta alla autonomia istituzionale-statutaria, procedurale ed economico-finanziaria della Regione che costituisce in tal modo l'ambito geografico di riferimento
- ☐ **2.6 B):** In tutti i casi diversi da 2.6 A), la misura **NON** è selettiva perché è una misura generale di cui possono beneficiare tutte le imprese di qualsiasi settore e dimensione

PRESENZA DI SELETTIVITÀ

- ☐ La misura **È** selettiva perché beneficia in via diretta o indiretta¹⁷ solo alcune tipologie di imprese individuate:
- ☐ per identità (aiuti ad hoc), oppure
 - ☐ per dimensione, oppure
 - ☐ per settore economico o attività (indicare quali [Fare clic qui per immettere testo.](#)), oppure
 - ☐ per area geografica¹⁸ (indicare quale [Fare clic qui per immettere testo.](#)), oppure
 - ☐ per altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite ... etc), oppure
 - ☐ in caso di finanziamento di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali;

- ☐ **FORSE**, spiegare i dubbi:

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

¹⁶ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (98/C 384/03) disponibile al seguente link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y1210\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998Y1210(01)&from=EN).

¹⁷ Si presenta come misura generale, ma di fatto si rivolge solo ad alcune categorie di imprese (ad es. qualora si concedano garanzie all'export per investimenti superiori a dimensioni tali che possono essere intrapresi soltanto da grandi imprese).

¹⁸ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale.

2.7 DISTORSIONE DEGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI:	☐ NO	☐ SÌ	☐ FORSE
---	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

- ☐ La misura **NON incide** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere prettamente locale e presentano un interesse limitato dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto *[NOTA: le seguenti 3 condizioni devono sussistere cumulativamente]*:
- ☐ il beneficiario fornisce beni o servizi in un'area geograficamente limitata del territorio nazionale, e
 - ☐ l'attività oggetto dell'aiuto non è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o non si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, e
 - ☐ è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri
- ☐ La misura **INCIDE** sugli scambi tra Stati membri perché le conseguenze potenziali dell'aiuto hanno carattere transfrontaliero che presentano un interesse dal punto di vista degli scambi tra Stati membri dell'Unione in quanto (è sufficiente si verifichi anche solo una delle seguenti condizioni):
- ☐ il beneficiario fornisce beni o servizi anche al di fuori del territorio nazionale, oppure
 - ☐ è tale da attirare un numero significativo di clienti da altri Stati membri e/o si avvale di fornitori provenienti da altri Stati membri, oppure
 - ☐ è prevedibile, sulla base di evidenze concrete relative agli scambi nel settore rilevante, che la misura abbia un effetto NON marginale sugli investimenti o sull'insediamento provenienti da altri Stati membri

☐ **FORSE**, spiegare i dubbi:

Fare clic qui per immettere testo.

2.8 CONCLUSIONI

- ☐ La misura non configura aiuto di Stato (si è risposto NO ad almeno una delle condizioni da 2.3 a 2.7)
- ☐ La misura configura aiuto di Stato (si è risposto SÌ a tutte le condizioni da 2.2 a 2.7) —————> compilare la parte A2
- ☐ Permangono i seguenti dubbi (si è risposto FORSE ad almeno una delle condizioni da 2.2 a 2.7), brevemente illustrati:

Fare clic qui per immettere testo.

e si richiede un parere al Servizio per la cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali avente ad oggetto (formulare in dettaglio la richiesta di parere):

Fare clic qui per immettere testo.

2.9 OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE

Fare clic qui per immettere testo.

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore (Fare clic qui per inserire specifiche)

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

PARTE A2 - VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO DI STATO

La misura che configura aiuti di Stato sarà attuata con lo strumento (*specificare selezionando le voci pertinenti*):

☐ **de minimis**

- ☐ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- ☐ Regolamento (UE) n. 1407/2013
- ☐ Regolamento (UE) n. 1408/2013 (agricoltura)
- ☐ Regolamento (UE) n. 717/2014 (pesca)

☐ **esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva

- ☐ Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) – specificare sezione e articoli pertinenti [Fare clic qui per immettere testo.](#), oppure
- ☐ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG, oppure
- ☐ Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

☐ **notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi di:

- ☐ Orientamenti o linee guida (specificare quali¹):

[Fare clic qui per immettere testo.](#)

oppure, in mancanza di Orientamenti o linee guida specifici per l'aiuto in oggetto,

- ☐ Disposizione diretta del Trattato (TFUE)
 - ◇ articolo 93, oppure
 - ◇ articolo 107.3c

Fare clic qui per inserire LUOGO e DATA

Il Direttore ([Fare clic qui per inserire specifiche](#))

Fare clic qui per inserire NOME e COGNOME

¹ Si veda il sito della Direzione Generale della concorrenza della Commissione europea al seguente link:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/legislation.html.

Articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
 - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.